COMUNE DI CASTEL MORRONE

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 4/4/2012	OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012- PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.
DEL 4/4/2012	

L'anno 2012 , il giorno 4 del mese di APRILE alle ore 8,30 in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME, NOME E CARICA RIVESTITA		PRESENTE	ASSENTE
ORD.				
1	RIELLO Pietro -	Sindaco	SI	
2	VILLANO Cristoforo –	Vice Sindaco	SI	
3	CAPPIELLO Antonio -	Assessore	SI	
4	DI SALVATORE Vincenzo-	Assessore	SI	
5	FIERRO Nicola -	Assessore	SI	
	TOTALE		5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa STEFANIA ROSSETTI,che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. Pietro Riello, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: "Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE".

L'ASSESSORE AL RAMO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n°446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n°917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n°662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76

per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n°446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

CONSIDERATO che, ai fini della predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2012 il cui termine è fissato al 30.06.12, doversi proporre al Consiglio comunale di approvare le aliquote e detazioni I.M.U. per l'esercizio 2012 come segue, al fine di garantire perlomeno il livello di servizi offerto per l'anno 2011 ed assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio;

PROPONE

Proporre al Consiglio Comunale, per l'anno 2012:

- di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

- 3) di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

5) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo verrà adottato apposito Regolamento con Deliberazione Consiliare.

L'Assessore alle Finanze (Dr. Cristoforo Villano),

Il Responsabile del Servizio (Rag. Pasquale Della Valle)

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE".

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOI	LE
Market and the second	
Lì, 30.03.2012	Rag. Pasquale Della Valle
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVO	OLE
Lì,	Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012-PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE" allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'acquisizione del parere di regolarità tecnica reso,ai sensi dell'art.49 del T.U.267/2000,dal responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA e dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile perché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come allegata al presente atto.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,ultimo comma,del T.U. 267/2000.

IL SINDACO

Dott. Pietes RIELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania ROSSETTI

ALBO PROT. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno

4 APR. 2012

per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai

Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Li, 0 4 APR. 2012

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

(Fierro Pietro)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 0 4 APR. 2012

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 del T.U. 267/2000);

Li, 0 4 APR. 2012

ĮL RESPONSABILIE DEV SERVIZIO

(Figuro Pietro)